



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

Ordinanza del Sindaco n. 15 dell' 8 APRILE 2020

Oggetto: Ulteriori misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le imminenti Festività Pasquali.

IL SINDACO

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e che le prossime saranno le settimane decisive per limitare il diffondersi dello stesso;

Visto il DPCM del 08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 09.03.2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 08.03/2020;

Visto il DPCM 11.03.2020, e del 22/03/2020 che dispone ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 01.04.2020, che dispone la proroga fino al 13 Aprile dell'efficacia delle disposizioni stabilite con i Decreti dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 Marzo, al fine del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che si rende necessario a tutela della salute pubblica, contenere e limitare la possibilità di contagio, evitare ogni possibile forma di assembramento, limitare gli spostamenti non necessari durante le imminenti festività pasquali;

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

ORDINA

per Domenica 12 Aprile 2020 (Santa Pasqua) e Lunedì 13 Aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo)

- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per la vendita di alimenti e bevande di piccola, media e grande distribuzione, nonché degli esercizi commerciali per la vendita di generi non alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole;
- la sospensione dell'attività itinerante del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

INFORMA

- che è consentita la consegna a domicilio di generi alimentari purchè l'esercizio commerciale resti a battenti chiusi;
- a tutte le attività commerciali che vendono giornali e/o quotidiani (es. tabaccai/edicola, cartolibrerie/edicola, ecc) sarà consentita l'apertura solo ed esclusivamente per la vendita di giornali;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 gg dalla sua pubblicazione;
- che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, ove il fatto non costituisca più grave reato;

che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., poichè il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

La comunicazione del presente provvedimento alla Questura e al Prefetto di Bari, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Castellana Grotte.



Il Sindaco
Dott. Francesco De Ruvo